



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Maria Acierno	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere rel.
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliere
Eduardo Campese	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE –
RIFIUTO DI RILASCIO DI
PERMESSO DI
SOGGIORNO –
OPPOSIZIONE - TARDIVA
NOTIFICA DI RICORSO E
DECRETO – OMESSA
COMUNICAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DI
TERMINE PER
RINNOVAZIONE DELLA
NOTIFICAZIONE –
ESTINZIONE DEL
PROCESSO EX ART. 291,
COMMA 3, C.P.C. –
VIOLAZIONE DEL
DIRITTO DI DIFESA

Ud.05/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al **n. 16580/2025 R.G.** proposto
da

_____ rappresentata e
difesa dall'Avv. _____

- RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore,



QUESTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Questore pro tempore

- INTIMATI TARDIVAMENTE COSTITUITI

e nei confronti di
PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 30 giugno 2025 a definizione del proc. n. 49911/2023 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dal consigliere Antonio Costanzo, esaminati gli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente, cittadina georgiana giunta in Italia nel novembre 2017, impugna ai sensi dell'art. 19-ter, comma 6, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 l'ordinanza 30 giugno 2025, notificata il 2 luglio 2025, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato l'estinzione ex art. 291, comma 3, c.p.c. del processo volto all'annullamento del diniego, emesso dal Questore di Roma, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

L'estinzione del processo è stata dichiarata sul presupposto dell'omessa rinnovazione, nel termine stabilito, della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, peraltro sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

2. A quanto emerge dagli atti di causa, a fronte del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore il 7 settembre 2023, notificato il 6 ottobre 2023, la ricorrente ha adito il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. con ricorso 6 novembre 2023. Con ricorso



22 novembre 2023 la ricorrente ha chiesto la sospensione del decreto impugnato.

2.1. Con decreto 16 gennaio 2024 il giudice ha sospeso il provvedimento impugnato, ha fissato la c.d. udienza cartolare, che udienza non è, per il 12 settembre 2024 e, con richiamo all'art. 281-*undecies*, comma 2, c.p.c., ha assegnato alla ricorrente i «*termini di legge*» per la notificazione di ricorso e decreto all'amministrazione convenuta.

2.2. Come è pacifico, il termine per la notificazione di ricorso e decreto, effettivamente eseguita, non è stato rispettato dalla ricorrente ma tale circostanza non è emersa immediatamente.

Infatti, la ricorrente non aveva depositato la nota scritta in vista della c.d. udienza cartolare 12 settembre 2024 fissata col decreto ex art. 281-*undecies*, comma 2, c.p.c. e dunque il giudice, ignaro del mancato rispetto del termine per la notificazione dell'atto introduttivo, con decreto 12 settembre 2024 ha puramente e semplicemente fissato ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 4, c.p.c. (disposizione autonoma, modellata sull'art. 181, comma 1, c.p.c., a sua volta richiamata dall'art. 309 c.p.c.) la nuova udienza del giorno 13 gennaio 2025, sempre in modalità cartolare.

2.3. Questa volta, in vista della c.d. udienza cartolare 13 gennaio 2025, la ricorrente ha depositato il 10 gennaio 2025 la nota scritta e, dato atto della tardività della notificazione di ricorso e decreto, ha chiesto la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione dell'incombente.

2.4. Con provvedimento datato 22 gennaio 2025 depositato il 27 gennaio 2025, il giudice, letta la nota scritta con l'istanza in essa formulata, ha assegnato alla ricorrente «*termine perentorio sino al 10/03/2025 per la rinnovazione della notificazione*»; ha rinviato la causa all'udienza del giorno 9 giugno 2025 da svolgersi in modalità cartolare, assegnando «*alle parti già ritualmente costituite il termine "perentorio" del medesimo giorno 09/06/2025, entro le ore 09:30, per il deposito di note contenenti le sole*



istanze e conclusioni»; ha concluso rivolgendo alla cancelleria l'ordine «Si comunichi».

Come meglio si dirà esaminando il motivo di ricorso, non risulta che l'ordinanza fuori udienza, emessa ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, c.p.c. e depositata il 27 gennaio 2025, sia stata comunicata alla ricorrente, unica parte sino a quella data costituita.

Per altro verso, è pacifico che la ricorrente aveva omesso di rinnovare la notificazione di ricorso e decreto entro il termine perentorio del 10 marzo 2025. Nel ricorso per cassazione si spiega che ciò non è avvenuto perché l'ordinanza che assegnava il termine non era stata comunicata.

2.5. Nessuna nota scritta è stata depositata in vista dell'udienza cartolare 9 giugno 2025. In effetti, la ricorrente non aveva ricevuto la comunicazione dell'ordinanza depositata il 27 gennaio 2025 e l'amministrazione resistente non aveva ricevuto una nuova notificazione come invece disposto dall'ordinanza 22 – 27 gennaio 2025.

Dunque, all'esito della c.d. udienza cartolare 9 giugno 2025 o meglio una volta scaduto il termine assegnato per il deposito delle note scritte (v. il comma 5 dell'art. 127-ter c.p.c.), preso atto del mancato deposito di note scritte, con ordinanza ex art. 127-ter, comma 3, c.p.c. depositata il 12 giugno 2025 (denominata nella stampigliatura posta in alto a destra quale «Decreto di fissazione udienza n. cronol. 27827/2025 del 12/06/2025»), il giudice, in applicazione dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. (v. gli artt. 181 e 309 c.p.c.), ha puramente e semplicemente fissato il nuovo termine perentorio del 30 giugno 2025 per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, senza nulla dire o segnalare in ordine alla rinnovazione della notificazione disposta col provvedimento 22-27 gennaio 2025 e dunque senza rilevare la questione processuale che sarà successivamente posta a base dell'ordinanza 30 giugno 2025 dichiarativa dell'estinzione del giudizio.

2.6. Questa volta l'ordinanza 12 giugno 2025 è stata comunicata e la ricorrente il 20 giugno 2025 ha depositato nota scritta con la quale ha



chiesto l'audizione personale e comunque l'accoglimento del ricorso nel merito, senza nulla dedurre in ordine alla rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto.

Il giudice, letta la nota scritta della ricorrente, con ordinanza ex art. 127-ter, comma 3, c.p.c. del 30 giugno 2025 comunicata il 2 luglio 2025, riesaminati gli atti, rilevato che la notificazione dell'atto introduttivo non era stata rinnovata nel termine perentorio del 10 marzo 2025, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, comma 3, c.p.c.

In definitiva, nel corso del processo non vi è mai stato un contatto diretto in udienza tra il difensore della ricorrente e il giudice.

L'ordinanza 30 giugno 2025 qui impugnata è così motivata: *«Il giudice, premesso che, con ricorso ex art. 281 decies e sgg. C.P.C., [REDACTED] ha impugnato il provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal Questore di Roma su conforme parere negativo della competente Commissione territoriale; - che l'amministrazione resistente non si è costituita ed è rimasta contumace; - che, con note sostitutive dell'udienza, depositate in data 10/01/2025, la difesa ricorrente ha depositato prova della notifica tardiva del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, chiedendo nuovo termine per effettuare l'adempimento; rilevato che, con decreto del 22-27 gennaio 2025, l'istanza è stata accolta, con concessione di termine perentorio sino al 30/03/2025 [rectius, 10 marzo 2025, n.d.r.] per la nuova notificazione e rinvio della causa [a]ll'udienza cartolare del 09/06/2025; - che per tale udienza nessuna delle parti ha depositato le note sostitutive e la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 30/06/2025; - che per tale udienza la difesa ricorrente ha depositato le note sostitutive, destinate alle sole istanze e conclusioni, nelle quali, all'esito di lunghe e dotte disquisizioni giuridiche, ha concluso chiedendo l'audizione della propria assistita e, comunque l'accoglimento del ricorso; - che, tuttavia, essa non ha prodotto alcuna prova della rinnovata notificazione, né ha in alcun modo*



argomentato sul punto; ritenuto che, pertanto, la rinnovazione della notificazione deve aversi per non eseguita nel termine perentorio assegnato; P.Q.M. visto l'art. 291, c. 3, C.P.C., - ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio».

3. Ministero dell'Interno e Questura di Roma non si sono costituite tempestivamente mediante controricorso ma l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato il 10 ottobre 2025 un «atto di costituzione» al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione e di avere comunicazione della camera di consiglio.

4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 291 c.p.c., 101 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 della costituzione. Nullità del decreto impugnato e del procedimento con r.g. 49911/2023*».

1.1. La ricorrente lamenta l'esistenza di «*un palese error in procedendo che ha determinato la nullità del provvedimento impugnato per insanabile violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio*» e ciò perché la dichiarazione di estinzione del processo «*si fonda su l'asserita inosservanza di un ordine giudiziale – la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza entro un termine perentorio – che non è mai stato portato a conoscenza della parte che sarebbe stata onerata. Come documentato dall'estratto delle comunicazioni telematiche (Doc. 2), il decreto del Giudice datato 22.01.2025, pur recando in calce la dicitura "Si comunichi", non è mai stato oggetto di comunicazione da parte della Cancelleria all'indirizzo PEC del sottoscritto difensore. È pertanto evidente che non può essere sanzionata la condotta della parte "onerata" con la più*



grave conseguenza processuale dell'estinzione del giudizio che, senza sua colpa, non ha adempiuto».

Sostiene la ricorrente di non aver avuto la possibilità, neanche indiretta, di venire a conoscenza della fissazione del termine perentorio per rinnovare la notificazione e che *«[l]'illegittimità del provvedimento è ulteriormente aggravata dal contesto processuale in cui è maturata»*, poiché l'intero giudizio si è svolto unicamente mediante trattazione cartolare. Ad avviso della ricorrente, *«[i]n una simile cornice, la comunicazione telematica degli atti assume un ruolo centrale e insostituibile per la garanzia del contraddittorio. La scelta di proseguire con la modalità cartolare fino alla pronuncia di un provvedimento tombale come il decreto di estinzione, senza assicurarsi che la parte fosse stata messa effettivamente in condizione di adempiere, costituisce un'ulteriore lesione del diritto di difesa, concretizzando un "provvedimento a sorpresa" censurato dalla giurisprudenza, in quanto contrario ai principi di leale collaborazione e di effettività della tutela giurisdizionale»*.

1.2. Il ricorso è fondato.

1.2.1. A quanto emerge dagli atti, il provvedimento 22-27 gennaio 2025 che, in mancanza di costituzione dell'amministrazione convenuta (alla quale l'atto introduttivo era stato notificato tardivamente), aveva fissato per la rinnovazione della notificazione di ricorso e decreto il termine perentorio del 10 marzo 2025, non è stato comunicato alla ricorrente.

La comunicazione era doverosa, poiché: il giudice aveva sostituito l'udienza 13 gennaio 2025 col deposito di nota scritta, effettivamente depositata dalla ricorrente il 10 gennaio 2025; il termine per il deposito delle note scritte, così come fissato dal giudice, era scaduto alle ore 9:30 del giorno 13 gennaio 2025 (come da provvedimento 12 settembre 2024); il provvedimento (privo di intestazione ma riconducibile al novero di quelli aventi forma di ordinanza, art. 176, comma 1, c.p.c.) che ha assegnato il termine perentorio per la rinnovazione della notifica di ricorso e decreto è



stato depositato il 27 gennaio 2025, quattordici giorni dopo la scadenza del termine per il deposito di nota scritta, e dunque deve ritenersi depositato fuori udienza.

Infatti, l'art. 127-ter, commi 3 e 5, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 e dunque nel testo applicabile *ratione temporis* agli atti posti in essere dopo il 26 novembre 2024, data di entrata in vigore delle disposizioni modificative introdotte dal c.d. correttivo (cfr. Cass., sez. un., 4 giugno 2025, n. 14986, paragrafi 4, 4.1), così dispone:

«Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note» (comma 3);

«Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza» (comma 5).

Qui interessa il caso in cui il giudice, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, deposita un'ordinanza, come avvenuto nella specie.

Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 1, n. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, equipara a quello pronunciato in udienza (quanto alle ordinanze, v. l'art. 176, comma 2, c.p.c.) solo ed esclusivamente *«il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine»* e implicitamente onera le parti ad accertarsi, non più con accesso fisico in cancelleria ma con la consultazione del fascicolo informatico, dell'avvenuta pronuncia del provvedimento in quella specifica data. Si tratta, evidentemente, di una disposizione di stretta interpretazione, poiché la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c. sostituisce lo svolgimento dell'udienza (art. 127, comma 3, c.p.c.) o, se si vuole, sostituisce l'attività processuale, la trattazione orale prevista per l'udienza, a differenza di quella regolata dall'art. 127-bis c.p.c. che sostituisce l'udienza *«in presenza»* con l'udienza mediante collegamenti audiovisivi, la quale a sua volta consente in ogni caso un contatto diretto



tra il giudice e i soggetti di cui al comma 1 dovendosi svolgere «*con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti*» (art. 196-*duodecies*, comma 1, disp. att., c.p.c.).

In quanto non «*letto in udienza*», il provvedimento depositato il 27 gennaio 2025 era soggetto a comunicazione ai sensi degli artt. 134, commi 1 e 2, 136, 176, comma 2, c.p.c., comunicazione peraltro espressamente ordinata nel caso di specie dal giudice ma non attuata dal cancelliere (cfr., sia pur con riguardo alla previgente disciplina emergenziale, Cass., sez. I, ord. 18 maggio 2023, n. 13735).

1.2.2. Il silenzio della nota scritta del 20 giugno 2025 sul tema della rinnovazione e il rilievo del giudice circa la mancata prova della nuova notificazione formulato solo con l'ordinanza 30 giugno 2025, successiva alla c.d. udienza cartolare ma emessa senza la previa verifica della comunicazione dell'ordinanza 27 gennaio 2025, avrebbero reso quantomeno opportuna la fissazione di un'udienza in presenza (art. 127, commi 1 e 2, c.p.c.), o eventualmente mediante collegamento audiovisivo. Il confronto diretto in udienza avrebbe consentito al giudice di porre espressamente la questione processuale, certamente rilevabile d'ufficio (art. 307, comma 4, c.p.c.) ma non sollevata con l'ordinanza 12 giugno 2025, e al difensore della ricorrente di prendere posizione sulla questione stessa e di rendere i chiarimenti opportuni (cfr. in motivazione, sia pur in materia di processo del lavoro, Cass., sez. un., 30 giugno 2025, n. 17603, sul ripristino del dialogo tra le parti e il giudice in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa).

Di fatto, però, ciò non è avvenuto.

1.2.3. Peraltro, ai fini della decisione sul ricorso assume rilievo assorbente la violazione del combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 127-*ter* c.p.c. in relazione agli artt. 134, commi 1 e 2, 136, 176, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, ord. 9 ottobre 2023, n. 28302, secondo cui l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per



discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivale alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza e determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio; sull'omessa comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, Cass., sez. III, ord. 6 maggio 2025, n. 11877).

L'omessa comunicazione del provvedimento depositato il 27 gennaio 2025 non ha consentito alla ricorrente di avere tempestiva conoscenza legale della fissazione del termine perentorio per rinnovare la notificazione di ricorso e decreto, termine già ampiamente scaduto alla data in cui si era tenuta la c.d. udienza cartolare 9 giugno 2025, e ciò preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c.

L'omessa comunicazione ha determinato la nullità dell'ordinanza 27 gennaio 2025 per difetto dei requisiti formali essenziali al raggiungimento dello scopo e conseguentemente ha determinato la nullità degli atti successivi da essa dipendenti, sino all'ordinanza 30 giugno 2025 qui impugnata (artt. 156 e 159 c.p.c.; Cass., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1283). Si veda in tal senso Cass., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8002, relativa a dichiarazione di estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c. per non essere stata rinnovata la notificazione dell'atto d'appello alla parte contumace: «[il ricorso, *n.d.r.*] è anche manifestamente fondato poiché dell'ordine di rinnovazione della notifica la parte non ebbe alcuna notizia, sicché il giudice non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione del giudizio per non avervi la stessa provveduto; [...] invero, la comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a rendere le stesse edotte del contenuto del provvedimento del giudice e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo, con la conseguenza che la mancanza di tale



comunicazione (nella specie difettata nella parte in cui si disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di appello) comporta la nullità del provvedimento stesso (ex artt. 134 e 156 c.p.c.) e degli atti successivi (ex art. 159 c.p.c.) (Cass. n. 5621 del 1988 e 1690 del 1982); [...] non può condividersi - in relazione alla lettera ed alla ratio della norma ("il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza") - l'assunto della controricorrente, secondo la quale la comunicazione consisterebbe nella sola informazione della intervenuta pronuncia dell'ordinanza alla parte, che avrebbe l'onere di attivarsi per acquisirne direttamente conoscenza; [...] a tanto consegue la cassazione del provvedimento, con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità».

1.2.4. La dichiarazione di estinzione del processo trova il proprio fondamento nell'omessa rinnovazione della notificazione nel termine perentorio del 10 marzo 2025, assegnato con l'ordinanza 27 gennaio 2025 che però non era stata comunicata in violazione delle norme sopra richiamate. Senonché, l'inerzia della ricorrente, implicitamente ricondotta dal Tribunale di Roma all'ipotesi di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c. per il tramite dell'art. 291, comma 3, c.p.c., è dipesa dall'omessa comunicazione dell'ordinanza 27 gennaio 2025.

Pertanto, è irrilevante che la ricorrente, senza nulla dedurre in ordine alla mancata conoscenza del termine fissato per la rinnovazione della notificazione di ricorso e decreto, abbia partecipato al giudizio dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza 12 giugno 2025 emessa ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. (cfr. l'art. 309 c.p.c.), quando ormai il termine perentorio era irrimediabilmente scaduto e dunque lo scopo perseguito dall'ordinanza 27 gennaio 2025 non avrebbe più potuto essere concretamente raggiunto.

Per tale ragione, l'attività svolta dalla parte dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza 12 giugno 2025 non ha efficacia sanante rispetto al vizio censurato con l'odierno ricorso per cassazione (sulla



condizione cui è soggetta la nullità dell'ordinanza pronunciata fuori udienza e non comunicata dal cancelliere ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., v. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839).

Del pari, la doverosità della comunicazione dell'ordinanza non «*letta in udienza*» rende irrilevante l'astratta possibilità di acquisire comunque, di fatto, conoscenza dell'ordinanza redatta dal giudice in formato elettronico e depositata «*con modalità telematiche*» (artt. 196-*quater*, 196-*quinqüies*, disp. att., c.p.c.) ma non comunicata dal cancelliere, non essendo stabilito espressamente *ex lege* uno specifico onere a carico delle parti di consultare giorno per giorno il fascicolo informatico dopo la data di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 127-*ter* c.p.c.

1.2.5. La mancata conoscenza legale del termine perentorio fissato per rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto emesso ai sensi dell'art. 281-*undecies*, comma 2, c.p.c. ha determinato l'omesso tempestivo compimento dell'incombente posto a base dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo avente contenuto sostanzialmente decisorio (cfr., sia pur con riguardo alla diversa fattispecie di omessa tempestiva riassunzione all'esito di cancellazione della causa dal ruolo, Cass., sez. III, 16 dicembre 2024, n. 32724, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «*il mancato avviso al difensore della parte costituit[a] del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza determina, a norma del secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 cod. proc. civ. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo*»).

Nessun termine per la rinnovazione della notificazione poteva decorrere, nei confronti della ricorrente, dall'ordinanza depositata il 27 gennaio 2025, ossia oltre il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (art. 127-*ter*, comma 5, c.p.c.), e dunque



«*pronunciata fuori dell'udienza*» (artt. 176, comma 2, e 186 c.p.c.) ma non ritualmente comunicata dal cancelliere, come prescritto dagli artt. 134, commi 1 e 2, e 136 c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, 16 dicembre 2024, n. 32724). Si veda anche il caso esaminato da Cass., sez. lav., 2 novembre 2015, n. 22355, ad avviso della quale, con richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ove sia prescritto un termine per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, sì da consentirne l'utilizzazione nella sua interezza, senza che il principio della regolarizzazione degli atti trovi ostacolo nel principio della giusta durata del processo, da coordinarsi con quello del giusto processo. La garanzia di cui all'art. 24 Cost. deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza: così Corte cost. n. 185/1988, con richiamo alle sentenze n. 14/1977, n. 255/1974, n. 159/1971, n. 134/1985; v. anche Corte cost. n. 170/1999.

Di conseguenza, la successiva ordinanza, depositata il 30 giugno 2025, è nulla, senza necessità di altra indagine (cfr. Cass., sez. un., n. 36596/2021; v., sia pur con riguardo all'ipotesi di omesso rinvio ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c., Cass. sez. lav., ord. 27 giugno 2024, n. 17717).

L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame ad opera del Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.

2. In caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente ivi riportati e appositamente sottolineati.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente ivi riportati e appositamente sottolineati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.

La Presidente

Maria Acierno

